



**Città Metropolitana di Genova**  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DIREZIONE AMBIENTE

**Prot. Generale N. 0099815 / 2015**

**Atto N. 4726**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta SIGEMI s.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16, ed operativa sita in Genova, Via Ronchi c/o Porto Petroli.**

In data 23/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 16/06/2015, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione n. 53223 in data 16/06/2015, presentata dal Sig. Peviano Gianfranco Maria in qualità di legale rappresentante della ditta SIGEMI s.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16, ed operativa sita in Genova, Via Ronchi c/o Porto Petroli, a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

~

### con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" ed in particolare l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 3636 del 27/06/2012, con cui la ditta SIGEMI s.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16, ed operativa sita in Genova, Via Ronchi c/o Porto Petroli, esercente l'attività di stoccaggio e trasporto prodotti petroliferi, è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio di piazzali ed impianti, da acque meteoriche di dilavamento della sala pompe e da acque di prove antincendio per il lavaggio dello schiumogeno;

Visto il rapporto di prova n. 252949 del 12/06/2015 di A.C. Analisi e Controlli s.r.l., a firma del Dr. Luigi Costantini, iscritto all'Ordine dei Chimici di Genova, Imperia e Savona, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Visto l'attestato di versamento effettuato in data 09/06/2015 dalla ditta SIGEMI s.r.l. a favore della Città Metropolitana di Genova della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 50, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	50,00	231	2015

Preso altresì atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

~

### con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture

*adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);*

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. PG/2015/368695/SF del Comune di Genova del 24/11/2015, con cui si rilascia Nulla Osta Acustico, il quale va considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si dichiara che l'esercizio dell'attività in oggetto deve avvenire nel rispetto delle condizioni ivi indicate;

Preso atto che nella succitata nota, il Comune di Genova esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

~  
~

**Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;**

## **DISPONE**

- 1) di **rilasciare** alla ditta SIGEMI s.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16, ed operativa sita in Genova, Via Ronchi c/o Porto Petroli, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

**- con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:**

- 2) di **rilasciare nulla osta acustico** ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto delle condizioni indicate nel Nulla Osta Acustico prot. n. PG/2015/368695/SF del Comune di Genova del 24/11/2015, il quale va considerato parte integrante del presente provvedimento;

~

**- con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:**

- 3) di **autorizzare**, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la ditta SIGEMI s.r.l. ad effettuare, **lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali** provenienti dalla sede operativa sita in Genova, Via Ronchi c/o Porto Petroli, costituite dalle acque di lavaggio di piazzali ed impianti, da acque meteoriche di dilavamento della sala pompe e da acque di prove antincendio per il lavaggio dello schiumogeno, **nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;**
- 4) di sottoporre la ditta SIGEMI s.r.l., in relazione alle suddette autorizzazioni allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: **pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Alluminio, Ferro, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali.**

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

**Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A.**, in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- e. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
  - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
  - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
  - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
  - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

- 5) che in caso di cessazione degli scarichi, la ditta SIGEMI s.r.l., ne dia immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito Centro Est ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
- 6) che le quantità totali annue di acque reflue industriali e meteoriche scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
- 7) di introitare la somma di € 50, versati dalla ditta SIGEMI s.r.l., secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	50	231	2015

Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e

sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

~

## INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

1. alla ditta SIGEMI s.r.l.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Genova – Settore Ambiente, Igiene ed Energia;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

ap

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

### **VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

S E	Codice	Cap	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
				€	N	Anno	N	Anno	N	Anno			

E	3010201	35	3001626	+	50,00					231	2015				
<b>TOTALE ENTRATE</b>					+	50,00									
<b>TOTALE SPESE</b>					+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

PODESTÀ MARINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 dicembre 2015

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **30 dicembre 2015** al **14 gennaio 2016**